

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02344/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2344 del 2025, proposto da Arianna Lusci, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca, Stefano Callà, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre 60;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro, Ministero della Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero della Istruzione e del Merito, Commissione di Esame, Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Stefania Scognamiglio, Sonia Simone, Luigi Trezza, Maria Giuliana Di Mauro, Angela D'Alessandro, Tiziana Magnani, Paola Bruna Fernanda Giannone, Jessica Coro', non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento

previa emanazione di ogni più opportuna misura cautelare,

- del DM 2575/2023 con il quale il Ministero intimato bandiva il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, DM 205/2023;
- del decreto n 205 del 2023, con il quale il Ministero intimato dettava Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ivi compreso il suo allegato A;
- della graduatoria pubblicata all'esito delle prove di concorso in data 5.12.2024 per la Regione Lombardia unitamente al relativo decreto 3686/2024 de USR Lombardia di approvazione, nonché della rettifica della stessa pubblicata in data 6.12.2024 con decreto 3693/24, nonché della rettifica della stessa in data 18.12.2024 con decreto 3791/24, nonché della integrazione alla stessa pubblicata in data 20.12.2024 con decreto 3819/24 nonché della integrazione alla stessa pubblicata in data 22.1.25 con decreto 56/2025;
- del verbale di correzione delle prove pratiche della ricorrente e degli esiti relativi alla ricorrente per detta prova, e per quanto necessario degli esiti complessivi della

prova relativi alla ricorrente;

del provvedimento, allo stato non conosciuto, con il quale il Ministero intimato ha bandito il concorso e le relative prove per la regione Lombardia;

- del provvedimento, allo stato non conosciuto, con il quale il Ministero intimato ha formulato ed approvato le griglie di valutazione utilizzate dalla Commissione di esame per la valutazione della prova pratica cui ha partecipato la ricorrente, nonché delle griglie di valutazione medesime;

di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la domanda introduttiva di cui all'odierno giudizio rientra nell'ambito dei giudizi disciplinati dall'art. 12 bis del d.l. n. 68/22, venendo in rilievo procedimenti di finanziamento che si avvalgono di risorse provenienti da fondi PNRR, con applicazione delle regole previste per l'utilizzo di tali tipologie di provviste;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del giudizio, avente ad oggetto finanziamenti con fondi PNRR, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR;

- sia pertanto necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti

delle amministrazioni ex art. 12 bis comma 4 del d.l. 68/2022 attraverso notifica diretta del ricorso nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso in caso di superamento anche solo di uno dei due termini appena indicati;

- ai fini del decidere sia inoltre necessario previamente integrare il contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, attesa la sussistenza di plurimi soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax");

Con riguardo a quanto sopra si precisa che:

(i) su specifica istanza di parte ricorrente, con l'invio di apposita richiesta di pubblicazione della notifica, corredata di copia informatica degli atti indicati, da effettuarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, l'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito web ufficiale, con adeguata evidenza e rinvio all'atto impugnato, il ricorso introduttivo del presente giudizio;

(ii) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità in precedenza indicate, entro quindici giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

(iii) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine perentorio di dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

(iv) tutti i termini assegnati alla parte ricorrente sono perentori ed il mancato rispetto anche di uno solo di essi determina improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, altresì, che l'Amministrazione resistente debba depositare in giudizio una

dettagliata relazione in ordine alle doglianze avanzate dalla ricorrente;

Ritenuto, infine, di dover fissare nuova udienza di camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare al 29 aprile 2025, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese anche della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone il mutamento del rito di cui in motivazione;
- dispone gli adempimenti di cui in parte motiva e fissa udienza di camera di consiglio al 29 aprile 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO